

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 18 MAGGIO 2005

N. 75

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 143

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un centro commerciale denominato brindisi Due nel comune di Brindisi - Prop. Alisette s.r.l.

Pag. 7617

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 144

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un'area commerciale integrata di interesse provinciale – Comune di Andria (Ba) - Prop. Fuzio Nicola s.n.c.

Pag. 7619

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 145

Procedura di V.I.A. – Centro polifunzionale di trattamento e recupero rifiuti nella Zona Industriale A.S.I. in località Incoronata – Comune di Foggia - Prop. Eco Fovea s.r.l.

Pag. 7621

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 146

Procedura di V.I.A – Impianto di produzione di energia elettrica da termodistruzione rifiuti . Comune di Cerignola (Fg) - Prop. Eco S.P.E.A. s.r.l.

Pag. 7626

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 147

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un centro commer-

ciale – Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) – Prop. SI.GE. s.r.l.

Pag. 7627

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 aprile 2005, n. 155

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero-sportivo in c.da Cirillo – Comune di Minervino Murge (Ba) - Prop. Park Hotel Rubino s.r.l.

Pag. 7630

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 aprile 2005, n. 156

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione del complesso turistico-ricettivo Residence La Brunese – Località Torre dell’Orso – Comune di Melendugno (Le) - Prop. Minerva s.r.l.

Pag. 7631

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECO-

LOGIA 26 aprile 2005, n. 161

Procedura di V.I.A. e valutazione di incidenza – Impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi in agro di Statte (Ta), contrada Gravinola - Prop. C.I.S.A. s.p.a.

Pag. 7633

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2005, n. 162

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. San Vincenzo, Posta Nuova, Pozzorsogno, Pozzo d’Albero – Comune di Troia (Fg) - Prop. TOTO s.p.a.

Pag. 7641

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2005, n. 163

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) – Prop. Fortore Energia s.p.a.

Pag. 7647

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 143

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un centro commerciale denominato brindisi Due nel comune di Brindisi - Prop. Alisette s.r.l.

L'anno 2005 addì 18 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12819 del 15.12.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un centro commerciale denominato Brindisi Due, nel comune di Brindisi, proposto dalla Alisette S.r.l. - Via Parini, 2 – Lecce;
- con nota prot. n. 691 del 20.01.2005 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune interessato. Con la stessa nota invitava il comune di Brindisi a far pervenire apposita l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 2328 del 28.02.2005, il Comune di Brindisi - Settore Urbanistica e Assetto del Territorio - trasmetteva copia del provvedimento n. 51 del 18.01.04 del Settore Ecologia dal quale si evinceva il parere favorevole con prescrizioni all'intervento proposto. Con la

stessa nota l'amministrazione comunale di Brindisi attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto prevede la costruzione di un centro commerciale ad ovest del centro urbano di Brindisi, in una zona marginale alla SS7, classificata dal vigente PRG come F1 (che ricomprende tutte le aree pubbliche e private destinate alla formazione di attrezzature di uso collettivo a livello regionale e ultra comunale - istruzione, assistenza, sport, cultura, commercio, turismo, ecc).

La variante del PRG prevede per il comparto F1/11, di proprietà della società Alisette, l'insediamento di un "ipermercato e servizi annessi".

Il centro commerciale è previsto come un unico blocco edilizio avente una superficie complessiva di mq 29.555 ed un volume di progetto di mc 127 466

I parametri urbanistici sono i seguenti:

- Superficie territoriale di proprietà Alisette: mq 142.264
- Sup coperta: mq 29.555
- Parcheggi privati: mq 52.700
- Parcheggi pubblici: mq 16.600
- Verde pubblico: mq 7086,49

Gli standard previsti dalla normativa relativamente ai parcheggi privati prevedono che sulla base della superficie di vendita devono avere una superficie di almeno 22.604 mq. Il progetto ne prevede 52.700;

- Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
 - siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti attraverso l'inibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo.
 - attesa la vicinanza con l'Ospedale Perrino, siano assunti tutti gli accorgimenti tecnici e

operativi atti a minimizzare il disturbo da rumore, anche attraverso l'utilizzo di macchine i cui livelli di emissione siano certificati (marchio CE) e la predisposizione di schermature sufficientemente alte che circondino l'intero cantiere (con funzione di barriera acustica e antipolvere);

- siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) nella gestione dei materiali derivanti da attività di scavo;
- sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere, secondo le normative vigenti;
- siano garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente, durante lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi d'opera;

in fase di esercizio

- siano incrementate le aree verdi, così come prescritto anche dal Comune di Brindisi, sia lungo il perimetro sia all'interno dell'area commerciale, con una contestuale diminuzione dell'area adibita a parcheggio;
- laddove tecnicamente possibile, le superfici a parcheggio siano realizzate con materiali e/o soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità;
- sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti, anche attraverso la definizione di un regolamento interno che preveda, ad esempio, l'apprestamento di specifici spazi attrezzati per la raccolta differenziata e per la gestione dei rifiuti speciali costituiti da rifiuti di imballaggi secondari e terziari e da merci alimentari deperite (a questo proposito siano previste attrezzature per la raccolta differenziata dell'umido e del secco, da concordare con l'ATO BR1 per i rifiuti organici - Codice CER 20 01 08);
- si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo, dell'erogazione, ecc.) quali l'utilizzo dell'acqua piovana filtrata per i lavaggi delle superfici interne e dei piazzali di parcheggio, l'irriga-

zione delle aree verdi, gli scarichi dei WC e per la rete antincendio;

- si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso). I corpi illuminanti siano posizionati in modo da evitare l'abbagliamento per i veicoli in circolazione sulla SS 7. Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
- si attivino le procedure con le autorità competenti atte ad agevolare la mobilità collettiva, piuttosto che quella singola, e a garantire la limitazione del traffico a 50 km/h, come prospettato dal proponente;
- si adottino, laddove possibile, misure per il risparmio energetico (energia solare termica, fotovoltaica, pompe di calore condensate ad acqua o cogenerazione);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un centro commerciale denominato Brindisi Due, nel comune di Brindisi, proposto dalla Alisette

S.r.l. - Via Parini, 2 - Lecce -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 144

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un'area commerciale integrata di interesse provinciale – Comune di Andria (Ba) - Prop. Fuzio Nicola s.n.c.

L'anno 2005 addì 18 del mese di aprile in Modugno presso il settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 41 del 04.01.2005,

veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un'area commerciale integrata di interesse provinciale, nel comune di Andria (Ba), proposto dalla Fuzio Nicola S.n.c. - Via Bologna, 32 - Andria (Ba);

- con nota prot. n. 836 del 27.01.2005 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune interessato. Con la stessa nota invitava il comune di Andria a far pervenire apposita l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 914 del 31.01.2005 veniva trasmessa documentazione integrativa concernente l'intervento proposto e l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n.11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 1155 del 02.02.2005, il Comune di Andria trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 2329 del 28.02.2005 veniva trasmesso il nulla osta della Provincia di Bari, subordinato alla progettazione esecutiva conforme alle indicazioni sulla viabilità

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto prevede la costruzione di un centro commerciale in contrada carro dell'Arciprete, lungo la Strada Provinciale n. 13 Andria - Bisceglie, in un'area interessata da un Piano Particolareggiato di iniziativa privata. Il lotto è tipizzato dal PRG vigente come F4 - Parcheggi multipiano, strutture commerciali, attrezzature per il tempo libero.

Dati tecnici di progetto:

- Superficie del lotto: 229.351 mq
- Superficie coperta: 58.128 mq così suddivisa
Corpo A - Centro commerciale 37.897 mq

- Corpo B - Centro servizi 10.791 mq
 Corpo C - Edificio Direzionale 6.023 mq
 Corpo D - Edificio per sport e tempo libero 3.417 mq
- Parcheggio: 222.160 mq, di cui interrati 131.726 mq
 - Verde pubblico: 25.286 mq

Nell'edificio direzionale saranno ubicate, tra le altre, superfici di carattere logistico per la Protezione Civile.

Il progetto prevede la raccolta delle acque meteoriche per comparti in vasche di prima pioggia e poi lo scarico in vari collettori e fossi naturali. Le acque nere verranno convogliate in un depuratore da costruire e poi asperse per subirrigazione. L'approvvigionamento idrico è da rete pubblica.

Prescrizioni del Comune:

- a. Adeguamento ed allargamento della sede stradale della SP di collegamento con il centro abitato;
- b. Progettazione esecutiva nel rispetto del Regolamento del verde.

Parere della Provincia:

La scelta progettuale adottata per la viabilità (sistemazione di due trivii con rotatoria parziale) non garantisce i necessari requisiti di sicurezza della circolazione. Occorrerebbe realizzare un manufatto di scavalco e un sistema di rampe per lo scavalco della SP 13. La provincia vincola l'approvazione alla progettazione esecutiva nei modi sopra descritti;

- Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
 - siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti in fase di cantiere attraverso l'inibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo;
 - attesa l'ingente movimentazione di terre data dalla realizzazione del piano interrato, si garantisca il riutilizzo del materiale sbancato (ad es. per i terrapieni) ed il riuso del terreno vegetale asportato durante i lavori per i rinverdimenti. Il

materiale non riutilizzato sia conferito in discariche autorizzate;

- sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere;
- si progetti e realizzi la viabilità e il sistema di accesso all'area nel rispetto delle prescrizioni date dal Comune di Andria e della Provincia di Bari, con l'adeguamento ed allargamento della sede stradale della strada provinciale e la realizzare di un manufatto di scavalco della stessa;
- sia garantito l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone nelle aree a verde;
- si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione, ecc.);
- in particolare si realizzi la rete di raccolta delle acque meteoriche, al fine del riutilizzo, previa depurazione dell'aliquota inquinata, per l'irrigazione delle aree verdi, il lavaggio delle superfici interne e dei piazzali di parcheggio, l'approvvigionamento degli scarichi dei WC e della rete antincendio. In ogni caso si provveda all'individuazione del recapito finale delle acque meteoriche non riutilizzate nel rispetto della normativa di settore, che vieta l'immissione di tali acque in sottosuolo;
- l'impianto di depurazione previsto sia dimensionato in modo da coprire i picchi di produzione di acque reflue e che i fanghi siano smaltiti secondo le normative vigenti;
- il sistema di sub-irrigazione preveda: una fascia di rispetto di almeno 80 metri, un'adeguata distanza fra il fondo della trincea ed il livello di massima escursione della falda idrica, una distanza di almeno 30 metri dalle tubazioni di acqua potabile;
- sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti, anche attraverso la definizione di un regolamento interno che preveda, ad esempio, l'aprestamento di specifici spazi attrezzati per la raccolta differenziata e per la gestione dei rifiuti speciali costituiti da rifiuti di imballaggi secondari e terziari e da merci alimentari deperite (a questo proposito siano previste attrezzature per la raccolta differenziata dell'umido e

- del secco, da concordare con l'ATO per i rifiuti organici - Codice CER 20 01 08);
- si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso). I corpi illuminanti siano posizionati in modo da evitare l'abbagliamento per i veicoli in circolazione sulla SP13. Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
 - si adottino, laddove possibile, misure per il risparmio energetico (energia solare termica, fotovoltaica, pompe di calore condensate ad acqua o cogenerazione);
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/1/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un'area commerciale integrata di interesse provinciale, nel comune di Andria (Ba), proposto dalla Fuzio Nicola S.n.c. - Via Bologna, 32 - Andria (Ba) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 145

Procedura di V.I.A. – Centro polifunzionale di trattamento e recupero rifiuti nella Zona Industriale A.S.I. in località Incoronata – Comune di Foggia - Prop. Eco Fovea s.r.l.

L'anno 2005 addì 18 del mese di aprile, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al pro. n. 9031 del 13.10.2003 la ECO FOVEA S.r.l. - Via Lecce, 2 - Foggia- ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un centro polifunzionale di trattamento e recupero rifiuti nella Zona Industriale A.S.I., in località Incoronata, nel Comune di Foggia;

- con nota prot. n.9353 del 29.10.2003, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi il parere di detti enti non risulta pervenuto;
- con nota acquisita al prot. n. 9865 del 13.11.2003, la società istante comunicava di aver depositato gli elaborati concernenti l'opera di che trattasi presso le amministrazioni interessate;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 11110 del 15.12.2003, la Ecofovea S.r.l. trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "Il Tempo" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" entrambi del 13.11.2003 e sul B.U.R.P. n. 136 del 20.11.2003;
- con nota prot. n. 5837 del 31.05.2004, il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 05.05.04, richiedeva alla società istante integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 11948 del 25.11.2004 veniva trasmesso quanto richiesto;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell' 11.02.2005, ha rilevato quanto segue:

L'intervento è previsto a realizzarsi in località Incoronata della Zona Industriale - Consorzio ASI di Foggia; il sito di ubicazione del Centro interessa una superficie fondiaria catastale di circa 31.200 m²(riferimenti: Paragrafo 1.1 del documento S.I.A. - Volume 1). L'area dell'insediamento ECO

FOVEA s.r.l. risulta contraddistinta con il N. 47 nella planimetria dello Stralcio di zona dell'Agglomerato Industriale ASI/FG Incoronata.

La finalità dichiarata dell'intervento è quella di "dare servizi principalmente alle aziende del centro sud Italia con il fine principale di rendere recuperabili o del tutto innocui i rifiuti che devono essere conferiti in discarica così come previsto dalle normative vigenti italiane e comunitarie".

Gli impianti del Centro (piattaforma) polifunzionale saranno allocati all'interno di un capannone industriale esistente che, allo scopo, sarà opportunamente ristrutturato e modificato.

A servizio del Centro sarà realizzata una palazzina uffici che ospiterà anche i servizi per i dipendenti ed un laboratorio di analisi; detta palazzina sarà utilizzata anche per la gestione di altre attività riconducibili unicamente, così come specificato nei chiarimenti prodotti, all'attività analitica del predetto laboratorio di analisi.

I Rifiuti conferibili per il trattamento ed il recupero saranno rappresentati da: Rifiuti speciali non pericolosi e da Rifiuti speciali pericolosi con esclusione dei rifiuti tossici e nocivi (secondo la classificazione del D.P.R. 915/82).

Per "trattamento" devono intendersi: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO ECO FOVEA s.r.l.:

1. Quantità massima di rifiuti ammessi al Centro (Impianto/Piattaforma): 350 tonnellate/giorno - 84.000 tonnellate/anno, così suddivise:
 - Rifiuti allo stato fisico liquido: 100 ton/giorno, per al massimo 24.000 tonnellate/anno;
 - Rifiuti stato fisico solido: 125 ton/giorno, per al massimo 30.000 tonnellate/anno;
 - Rifiuti allo stato fisico fangoso palabile: 125 ton/giorno, per al massimo 30.000 tonnellate/anno.

2. In relazione al trattamento, la potenzialità è di 100 tonnellate/giorno, indipendentemente dallo stato fisico dei rifiuti.

L'Impianto (Centro polifunzionale di trattamento e recupero rifiuti) comprende due sezioni dedicate una al trattamento di stabilizzazione - solidificazione e la seconda al trattamento chimico - fisico.

In base ai chiarimenti prodotti da ECO FOVEA s.r.l. ed in riferimento alle operazioni individuate negli Allegati B e C del D.Lgs. 22/97 e s.m., saranno realizzate le sole operazioni di smaltimento e di recupero di seguito individuate:

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

- D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui i ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i sono prodotti).
- D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
- D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

OPERAZIONI DI RECUPERO

- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- R4 Riciclo/recupero di metalli o dei composti metallici.
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI

L'operazione è prevista a realizzarsi all'interno del capannone dedicando allo scopo:

- N. 2 vasche semi interrato, ciascuna di volumetria totale pari a 100 m³;
- Area di superficie pari a 500 m² per rifiuti confezionati in big-bags, fusti e fustini.

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI LIQUIDI

L'operazione è prevista a realizzarsi con l'impiego di:

- N. 8 serbatoi, ciascuno della capacità di 35 m³;
 - N. 5 serbatoi da dedicare ai rifiuti non pericolosi e N. 3 serbatoi da dedicare ai rifiuti pericolosi.
- L'alimentazione dei predetti sistemi di contenimento è prevista direttamente da apposita vasca di ricezione del rifiuto (capacità 10 m³) previa grigliatura meccanica posta in linea.

STOCCAGGI AGGIUNTIVI

- N. 2 serbatoi, posizionati all'interno del capannone e della capacità di 26 m³ cadauno, da dedicare unicamente allo stoccaggio di rifiuti liquidi acidi dichiarati utili per operazioni di neutralizzazione ed inertizzazione.
- All'esterno del capannone, in apposita area: cassoni scarrabili, al massimo N. 12 per una capacità complessiva di 210 m³ di rifiuti in stoccaggio.

Per quanto attiene il Quadro di riferimento Programmatico:

- L'Impianto (Centro/Piattaforma) ECO FOVEA s.r.l. si colloca in zona ASI Foggia, adibita a sviluppo industriale;
- La zona interessata alla realizzazione dell'impianto ECO FOVEA s.r.l. ricade in un Ambito Territoriale Esteso indicato come di valore distinguibile ("C"); per tale ATE, a norma del PUTT/P, valgono specifici obiettivi di tutela; di contro, ai sensi del comma 6 dell'art. 1.03 "Efficacia delle norme tecniche di piano" risulta che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dalle Aree di Sviluppo Industriale. Risulta in atti che il Consorzio ASI/FG, per l'intervento di che trattasi, ha rilasciato parere favorevole ai soli fini urbanistici e di competenza sull'area ASI.
- In riferimento alle Zone di protezione speciale ed ai Siti di importanza comunitaria, l'area interessata dall'intervento non risulta appartenere a nessun sito SIC o ZPS della Provincia di Foggia; il Bosco Incoronata risulta essere l'area verde più vicina al sito di ubicazione dell'intervento e, assieme alla valle del Cervaro, sito SIC. Il Bosco

Incoronata, che ospita un Santuario, dista, in linea d'aria, circa 2,5 km dall'Impianto ECO FOVEA s.r.l.

Per quanto attiene il Quadro di riferimento Progettuale:

- La potenzialità di ricevimento rifiuti dell'Impianto è di 350 ton/giorno - 84.000 ton/anno (secondo dettaglio già specificato, comprensivo anche della potenzialità di trattamento); l'intervento si propone di operare un declassamento dei rifiuti al fine di ridurre la pericolosità, ridurre il conferimento in discarica e operare, in qualche misura, un recupero di materie ed energie.
- Il paragrafo 4.3 individua i criteri con cui è stato concepito l'impianto e richiama, in particolare, la attenta considerazione tenuta verso i fattori di possibile impatto e la maggiore attenzione posta sugli aspetti che consentono di minimizzare i potenziali impatti, in particolare la produzione di odori molesti, la produzione di polveri, la rumorosità e la stessa presenza fisica delle strutture dell'Impianto.
- La fase di costruzione prevede: Allacciamenti ai pubblici servizi, scavi di fondazione relativi all'impianto di opere in c.a., lavori di drenaggio, canalizzazione e impermeabilizzazione del suolo, getto delle fondazioni con plinti, posa in opera delle strutture, collocamento dell'impiantistica e installazione dei macchinari, opere di finitura, sistemazione delle aree in superficie, pavimentazione della viabilità interna e realizzazione delle opere di completamento.
- Opere edili: Palazzina uffici e servizi, su due livelli fuori terra oltre ad un piano interrato e ad un piano sottotetto (altezza complessiva: 11 m sul p.c.); un capannone industriale (struttura esistente, dimensioni: 90 m x 30 m x 16,15 m) per il contenimento dell'impianto di trattamento, delle attrezzature per il ciclo di lavorazione dei rifiuti e di deposito (stoccaggio) dei reagenti. Altre principali opere connesse ed esterne al capannone industriale: Bacini di contenimento

per i serbatoi di stoccaggio (di cui alle richiamate operazioni D15 ed R13), impianto di aspirazione e abbattimento inquinanti, impianto di depurazione acque (del tipo chimico fisico - biologico a fanghi attivi con scarico previsto a realizzarsi nella rete fognaria ASI/FG.), parcheggio scoperto, N. 1 manufatto per ospitare la cabina elettrica di trasformazione ed il locale quadri elettrici

Si rileva che in merito all'impermeabilizzazione è previsto che: "l'impermeabilizzazione, con additivi nel calcestruzzo, verrà espletata a qualunque manufatto in c.a., sia esso interrato che fuori terra, sia interno al capannone, sia esternamente"

- Il lotto di terreno oggetto dell'intervento sarà recintato per tutto il suo perimetro con un unico accesso carrabile; tutto il perimetro sarà dotato di una alberatura continua di piante autoctone di alto fusto ricadenti nell'area di proprietà. Le aree scoperte dell'impianto costituiranno la viabilità interna con strade e piazzali di manovra intercalati con aree a verde attrezzato.
- L'attività di esercizio dell'impianto sarà garantita in sicurezza dalla presenza di adeguate strutture di servizi ausiliari e antincendio, reti distinte di raccolta acque (a perfetta tenuta), sezione di trattamento delle emissioni aeriformi, controllo del rumore e delle radiazioni ionizzanti (su tutti i rifiuti in ingresso, all'atto dell'operazione di pesa).
- Il piano di monitoraggio riguarda: le acque reflue di scarico, le acque di falda, il rumore, i rifiuti in ingresso, i materiali stabilizzati ottenuti.

Per quanto attiene il Quadro di riferimento Ambientale:

Le componenti ambientali sviluppate nel S.I.A. Volume 1 sono: Aria, acqua, suolo e sottosuolo, Flora-Fauna ed ecosistemi, Salute pubblica e Paesaggio.

Relativamente alla qualità delle acque superficiali si evidenzia che i risultati di analisi ottenuti sui

campioni di acqua di falda prelevati da N. 2 piezometri (S1 ed S2), collocati (come dichiarato nella Relazione Tecnica Integrativa dello Studio di Impatto Ambientale) uno a monte ed uno a valle all'interno della piattaforma ed allineati lungo la linea di deflusso principale delle acque di falda, evidenziano, così come espresso in giudizio posto in calce a ciascuno dei relativi certificati di analisi, che l'acqua in esame rientra nei limiti della tabella del D.M. 471/99 per acque sotterranee. La data di emissione dei richiamati Certificati di Analisi è quella del 19.11.2004. Quindi, i futuri controlli dell'acqua di falda dovranno prevedere, quale lista di analiti da monitorare secondo la cadenza che sarà stabilita dalle Autorità preposte al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio ed al controllo, i parametri in elenco della richiamata tabella del D.M. 471/99.

Relativamente all'uso del territorio si evidenzia che in prossimità del sito di ubicazione dell'impianto insistono diversi insediamenti produttivi anche di tipo alimentare e che nella zona si rileva la presenza di pochi edifici isolati. Resta evidente, pertanto, che i limiti di impianto, per quanto concerne le emissioni degli inquinanti in atmosfera, devono essere opportunamente fissati in sede di rilascio dell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera e verificati in fase di esercizio impianto attraverso misure da effettuarsi secondo la cadenza temporale che sarà fissata in detta Autorizzazione;

alla luce di quanto sopra evidenziato, il Comitato Regionale per la V.I.A. ritiene di esprimere parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento proposto dalla ECO FOVEA S.r.l., a condizione dell'osservanza di quanto già specificato nel presente documento e delle seguenti prescrizioni:

1. Non sono conferibili all'impianto ECO FOVEA s.r.l. i rifiuti tossici e nocivi, al momento così come individuati al paragrafo 1.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982;
2. ECO FOVEA s.r.l. deve provvedere a trasmettere copia della Relazione Tecnica Integrativa dello Studio di Impatto Ambientale alla Provincia di Foggia, all'ARPA Puglia D.P. Foggia, al Sig. Sindaco del Comune di Foggia, all'ASL competente per territorio ed all'ASI/FG;
3. ECO FOVEA s.r.l. deve trasmettere alle predette Autorità, per la necessaria valutazione tecnica ai fini del rilascio dell'Autorizzazione

all'esercizio, il manuale operativo di gestione aggiornato per le procedure che prevedono l'impiego, come reagenti chimici nella fase di inertizzazione, dei soli rifiuti liquidi specificati a pag. 24 della richiamata Relazione Tecnica integrativa;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.02.2005, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un centro polifunzionale di trattamento e recupero rifiuti nella Zona Industriale A.S.I., in località Incoronata, nel Comune di Foggia, proposto dalla ECO FOVEA S.r.l. - Via Lecce, 2 - Foggia-;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 146

Procedura di V.I.A – Impianto di produzione di energia elettrica da termodistruzione rifiuti . Comune di Cerignola (Fg) - Prop. Eco S.P.E.A. s.r.l.

L'anno 2005 addì 18 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 24.02.2004, la ECO S.P.E.A. S.r.l. - Via Manfredonia km 4,00 - Foggia – ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica da termodistruzione rifiuti, nel Comune di Cerignola (Fg);
- con nota prot. n. 4627 del 04.05.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Cerignola e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi detti pareri non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 1226 del 03.02.2005, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 12.03.2004, sul quotidiano locale "Cerignola" del 20.03.04 e sul B.U.R.P. n. 33 del 18.03.04;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.02.2005, ha rilevato quanto segue:
 - La documentazione progettuale deve essere prodotta in originale, nonché tutta datata e debitamente firmata con Revisioni e Variante di ubicazione impianto aggiornate a data recente. Alle date del 19.02.03 e 10.05.04, infatti, l'Amministratore unico della Società risulta essere il Sig. DIPASQUALE Vincenzo; di contro, dalla Relazione Tecnica "Variante di Ubicazione" risulta che alla data di stesura (mancante) l'Amministratore unico è individuato nella persona del rag. Leonardo FORTAREZZA;
 - La tipologia e la classificazione dei rifiuti devono essere riferite anche alle intervenute direttive/decisioni comunitarie e, quindi, alla conseguente legislazione nazionale di recepimento/attuazione al momento vigente;
 - Nel sia presentato si dichiara in 2 ton/h di rifiuti la capacità massima dell'impianto di termodistruzione (riferimento: lett. b, pag. 3 di 35); tanto non trova corrispondenza nella documentazione progettuale. Inoltre, lo Studio di Impatto Ambientale presentato necessita di rivisitazione che approfondisca sia l'analisi delle perturbazioni che il progetto può indurre

sull'ambiente circostante che la precisa definizione degli elementi informativi ed analitici considerati essenziali per la formulazione del parere di compatibilità ambientale sull'intervento proposto;

- Per tutto quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le V.I.A. ha espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.02.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da termodistruzione rifiuti, nel Comune di Cerignola (Fg), proposto dalla la ECO S.P.E.A. S.r.l. - Via Manfredonia km 4,00 - Foggia -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2005, n. 147

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un centro commerciale – Comune di Monte Sant'Angelo (Fg) – Prop. SIGE. s.r.l.

L'anno 2005 addì 18 del mese di aprile ini Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11765 del 22.11.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un centro commerciale nel comune di Monte Sant'Angelo, proposto dalla SIGE. S.r.l. - Via Manzoni, 14 - Frazione Stella- Monsampolo del Tronto;

- con nota acquisita al prot. n. 912 del 31.01.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 16, L.R. n. 11/2001 e si comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 3161 del 14.03.2005 la società proponente trasmetteva degli approfondimenti in materia ambientale;
- con nota datata 08.04.2005 il comune di Monte Sant'Angelo - Settore Tecnico trasmetteva dei chiarimenti in merito all'intervento proposto;
- con nota trasmessa in data 11.04.2005 il comune di Monte Sant'Angelo - Ufficio tecnico comunicava che: "...l'intervento edilizio è compatibile alle norme di programmazione urbanistica, è compatibile quindi ambientalmente, dato che il terreno su cui insiste non ricade in aree naturali protette;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il sito d'intervento ricade all'interno dell'area A.S.I. di Manfredonia-Monte Sant'Angelo, zona Ex Enichem, in un'area individuata come compatibile per l'insediamento di grandi e medie strutture commerciali con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 21.09.2001. La deliberazione specifica la seguente condizione: *"Si precisa che, per il prossimo triennio, le aree sulle quali è possibile insediare le strutture di vendita dovranno avere destinazioni conformi al piano ASI e non essere interessate da bonifica del sottosuolo"*.

Le principali problematiche attengono a:

1. avanzato stato di cantierizzazione
2. localizzazione, in quanto il lotto d'intervento
 - è adiacente al sito di interesse nazionale per la bonifica di Manfredonia, perimetrato ai sensi del D.M. n. 471/99;
 - dista circa 300 mt dallo ZPS IT9110008" Valoni e steppe pedegarganiche";

- dista circa 1 km dal Parco Nazionale del Gargano.

I dati tecnici del progetto:

- superficie lotto: 60.972 mq
- superficie coperta 17.537,5 mq
- superficie parcheggio 30.600 mq (? posti auto)
- spazi a verde 7.311 mq

La struttura in progetto prevede l'allacciamento alle reti idriche e fognarie consortili;

- Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:
 - siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti in fase di cantiere attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo;
 - siano concordate con gli enti competenti tutte le misure (segnaletica, corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a controllare il notevole incremento di traffico generato dalla struttura commerciale sia in fase di cantiere che di esercizio;
 - laddove tecnicamente possibile, le superfici a parcheggio siano realizzate con materiali e/o soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità;
 - sia garantito nelle aree a verde l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone;
 - sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti in fase di cantiere (materiale di scavo non utilizzato sul luogo), e di esercizio, anche attraverso l'apprestamento di specifici spazi attrezzati per la gestione dei rifiuti speciali costituiti da rifiuti di imballaggi secondari e terziari e da merci alimentari deperite, da destinare al recupero. A tal fine, sia elaborato uno specifico documento tecnico integrativo, da unire agli atti progettuali depositati presso il comune e l'ASI;
 - si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione, ecc.) che di carattere impiantistico (reti duali, raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche). In particolare si realizzi una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture per il

- riuso a fini irrigui e/o di lavaggio dei piazzali;
- si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso). I corpi illuminanti siano posizionati in modo da evitare l'abbagliamento per i veicoli in circolazione sulle strade limitrofe. Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un centro commerciale nel comune di Monte Sant'Angelo, proposto dalla SI.GE. S.r.l. - Via Manzoni, 14 - Frazione Stella - Monsampolo del Tronto -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni 5 con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 aprile 2005, n. 155

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero-sportivo in c.da Cirillo – Comune di Minervino Murge (Ba) - Prop. Park Hotel Rubino s.r.l.

L'anno 2005 addì 19 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6768 del 01.08.2003 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione un insediamento turistico-alberghiero-sportivo in c;da Cirillo, nel Comune di Minervino Murge (Ba), proposto da Park Hotel Rubino S.r.l. - Via Oberdan, 6 - Spinazzola (Ba) -;
- con nota acquisita al prot. n. 7483 del 25.08.03 il

comune di Minervino Murge - /° Settore Servizio Urbanistica - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota si portava a conoscenza che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento e si esprimeva l'assenso alla proposta in oggetto;

- con nota prot. n. 8483 dell'08.10.2003, il Settore Ecologia, su richiesta del Comitato Reg.le V.I.A. invitava la società istante a trasmettere una carta di uso del suolo oggetto dell'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 10940 del 12.12.2003 la società proponente trasmetteva la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 4634 del 04.05.2004, il Settore Ecologia, con riferimento alla cartografia trasmessa, invitava il proponente a fornire ulteriori elaborati;
- con nota acquisita al prot. n. 6435 del 24.06.2004 la società in argomento trasmetteva quanto richiesto e forniva chiarimenti;
- con nota prot. n.12654 del 13.12.2004 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le V.I.A. riunitosi nella seduta del 03.12.2004, richiedeva al Park Hotel Rubino S.r.l. delle precisazioni in merito agli elaborati presentati e informava la stessa società che l'ufficio stava verificando l'eventuale inserimento dell'area di intervento con l'istituto Parco della Murgia, al fine di riscontrare la compatibilità dello stesso con le norme di tutela e salvaguardia dell'area protetta;
- con nota acquisita al prot. n. 3907 del 22.03.2005, il proponente forniva quanto richiesto;
 - premesso che in data 03.12.2004 il Comitato Reg.le V.I.A. aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, ma che tale parere era vincolato all'acquisizione di dati utili a certificare l'uso del suolo, la localizzazione del sito ed i suoi rapporti con

l'ambiente circostante, la esatta localizzazione del pascolo erborato e l'eventuale presenza di fenomeni carsici;

- considerato che la documentazione pervenuta e acquisita al prot. n.3907 del 22.03.05 ha chiarito i dubbi sopra esposti;
 - rilevato che l'intervento ricade in un'are pSIC, ZPS, ma non ricade nell'istituto Parco della Murgia
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 14.04.005 ha confermato il parere favorevole espresso in data 03.12.04, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
 - il divieto di alterare in alcun modo il pascolo erborato, definito incolto improduttivo;
 - l'obbligo di tutela della dolina e, come compensazione, la sua rinaturalizzazione, anche nella parte centrale attualmente coltivata, effettuata favorendo la rigenerazione della vegetazione
 - naturale spontanea della zona (pseudosteppa, pascolo erborato o bosco);
 - l'uso nell'attuazione dell'arredo verde di specie della flora autoctona di origine certificata (ecotipi locali) al fine di evitare o ridurre eventuali inquinamenti genetici;
 - Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/17/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.04.2005, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione un insediamento turistico-alberghiero-sportivo in c.da Cirillo, nel Comune di Minervino Murge (Ba), proposto da Park Hotel Rubino S.r.l. - Via Oberdan, 6 - Spinazzola (Ba) -, escluso dalle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 aprile 2005, n. 156

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione del complesso turistico-ricettivo Residence La Brunese – Località Torre dell'Orso – Comune di Melendugno (Le) - Prop. Minerva s.r.l.

L'anno 2005 addì 19 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3428 del 02.04.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del complesso turistico-ricettivo Residence La Brunese in località Torre dell'Orso, nel comune di Melendugno (Le), proposto dalla Minerva S.r.l - Via A. Primaldo, 47 - Otranto (Le);
- con nota prot. n. 15015 del 14.05.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto presso il comune interessato;
- con nota acquisita al prot. n. 7612 del 22.07.2004, la società proponente comunicava di aver provveduto al deposito di cui sopra,
- con nota prot. n. 8738 del 31.08.2004 il Settore Ecologia invitava il comune di Melendugno a far pervenire apposita l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico così come da art.16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di cui all'art. 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;
- con nota prot. n. 12473 del 07.12.2004, l'amministrazione comunale trasmetteva il parere favorevole in merito all'intervento proposto e faceva pervenire l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e nei modi stabiliti dalla predetta Legge Regionale;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente è emerso che:

L'intervento prevede l'ampliamento di una struttura alberghiera esistente. L'ampliamento consiste in un aumento di 5.966 mq della sup. coperta e di

23.595 mc di volumetria. La ricettività aggiuntiva è di 216 posti letto.

L'area dell'intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ex D. Lgs.vo n. 490/1990 ed è localizzata in adiacenza al SIC IT9150004 denominato Torre dell'Orso.

La struttura ricettiva esistente e le aree destinate all'ampliamento sono dotate di rete idrica e di rete di pubblica illuminazione. Per quanto riguarda l'impianto fognante il progetto prevede la realizzazione di idoneo tronco di allacciamento all'impianto di depurazione comunale esistente previo progetto che dovrà prevedere le eventuali opere di adeguamento dell'impianto di depurazione in relazione al nuovo carico;

- ciò stante si ritiene di poter escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:

1. che sia realizzato, preliminarmente o contestualmente all'ampliamento in oggetto, il tronco di allacciamento all'impianto di depurazione comunale esistente, previa verifica della conformità dell'impianto in relazione al nuovo carico;
2. che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma;
3. che, considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura, si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
4. che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica);
5. che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
6. che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utiliz-

zando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);

7. che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
8. che venga tutelata la vegetazione esistente e che l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso, come anche prescritto dalla Sovrintendenza B.A.P.P., a specie autoctone;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione del complesso turistico-ricettivo Residence La Brunese in località Torre dell'Orso, nel comune di Melendugno (Le), proposto dalla Minerva S.r.l - Via A. Primaldo, 47 - Otranto (Le), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui gi intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2005, n. 161

Procedura di V.I.A. e valutazione di incidenza – Impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi in agro di Statte (Ta), contrada Gravinola - Prop. C.I.S.A. s.p.a.

L'anno 2005 addì 26 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8723 del 30.08.04, la C.I.S.A. S.p.A. - Via Libertini, 63 – Massafra (Ta) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per l'impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi in agro di Statte (Ta), alla contrada Gravinola;
- con nota acquisita al prot. n. 8959 del 06.09.2004, la società proponente trasmetteva le copie e le pubblicazioni dell'annuncio dell'avve-

nuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Tempo" del 09.08.04, sul quotidiano locale "Puglia" del 06.08.04 e sul B.U.R.P. n. 101 del 12.08.04;

- con nota prot. n. 9057 del 09.08.2004, il Settore Ecologia invitava 10. società proponente a trasmettere integrazioni documentali. Con la stessa nota invitava il Comune di Statte e la Provincia di Taranto ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 9238 del 14.09.2004, veniva trasmesso un elenco di cittadini che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 11/01 in merito al progetto di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 9270 del 14.09.2004, il comune di Massafra comunicava che il Consiglio Comunale, riunitosi in sessione monotematica urgente in data 07.09.04, riteneva "...l'intervento incompatibile con l'ambiente e di impatto non mitigabile...". Successivamente con nota acquisita al prot. n. 10658, l'Ufficio Presidenza del Consiglio del comune di Massafra trasmetteva copia della delibera C.C. N. 84 avente per oggetto "Determinazioni problematiche ambientali sul territorio a seguito di richiesta di apertura discarica tipo A2.J in c.da Gravinola – Statte";
- con nota acquisita al prot. n. 9565 del 22.09.04, la C.I.S.A. S.p.A. trasmetteva le integrazioni richieste dal Settore Ecologia; con nota acquisita al prot. n. 9749 del 28.09.2004 pervenivano osservazioni da parte del Sig Solito Rocca. Le stesse osservazioni venivano riproposte in copia da parte di n. 255 cittadini;
- con nota prot. n. 9860 dell'01.10.2004, il Settore Ecologia trasmetteva dette osservazioni alla C.I.S.A. S.p.A., con invito a voler fornire controdeduzioni in merito;
- con nota acquisita al prot. 10391 del 15.10.2004 la provincia di Taranto - Servizio Ecologia e Ambiente - trasmetteva il parere favorevole con

prescrizioni alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

- con nota acquisita al prot. n. 10111 del 07.10.2004, la Comunità Montana della Murgia Tarantina ribadiva quanto già espresso dal Comune di Massafra con nota acquisita al prot. n. 9270 del 14.09.2004 e sopra specificata;
- con nota acquisita al prot. n. 10272 del 14.10.2004, il Comune di Statte - Settore Tecnico - ritrasmetteva l'elenco dei cittadini che avevano presentato osservazioni sul progetto definitivo ed il S.I.A. per la realizzazione dell'impianto proposto;
- con nota prot. n. 10297 del 14.10.2004, il Settore Ecologia trasmetteva le osservazioni della Comunità Montana della Murgia Tarantina alla C.I.S.A. S.p.A. per ogni controdeduzioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 10410 del 15.10.2004, il comune di Statte - Settore Tecnico - comunicava che, acquisito il parere dell'U.T.C. sull'impianto in oggetto, esprimeva parere negativo;
- con note datate 19.11.2004 l'avv. Luigi Quinto, in nome e per conto della società CISA S.p.A., invitava formalmente i mittenti delle osservazioni sopra indicate a voler rettificare le stesse specificando che: "...Da un'analisi delle suddette osservazioni è emerso che le stesse contengono una attestazione non veritiera in ordine alla distanza intercorrente tra la Vs. residenza ed il sito prescelto per l'intervento. Ed infatti, i dati indicati non rispondono a quelli riscontrati sul territorio dai quali emerge invece che nell'arco di circa km 2 dal sito ove dovrà essere localizzato l'impianto in oggetto non insiste alcun immobile abitato e che il centro abitato di Massafra si trova ad oltre 4 km", con nota acquisita al prot. n. 12472 del 07.12.2004, il sig. Chirico Giuseppe, mittente di osservazioni in ordine all'impianto in oggetto, dichiarava di aver sottoscritto le predette osservazioni senza esaminare il contenuto;
- con nota acquisita al prot. n. 12564 del

09.12.2004, il sig. Torresi Giancarlo, altro mittente di osservazioni in merito all'intervento proposto dichiarava che "...a rettifica del dato relativo alla distanza tra il sito prescelto per la discarica e la mia attuale abitazione ... indicato nella misura di 600 m....dopo una attenta verifica quest'ultimo dato deve essere corretto a 4.000 m.";

- con nota acquisita al prot. n. 12611 del 10.12.2004, la società istante inviava le proprie controdeduzioni alle osservazioni proposte e un grafico in cui sono riportate le distanze tra il sito in oggetto dell'intervento proposto e i centri abitati oggetto delle osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 996 del 01.02.2005 il Sig. Bulgaro Michele, unitamente ad altri nove ricorrenti, comunicava che: "...con riferimento alle osservazioni a propria firma... a seguito di accurata lettura del documento inviato, ha appreso che le stesse contengono informazioni che non trovano riscontro nella realtà. Pertanto, con la presente, il sottoscritto disconosce formalmente il contenuto delle osservazioni inviate e chiede espressamente che l'Ente in indirizzo voglia non tenerne conto ai fini della definizione della procedura in oggetto".

A tali chiarimenti seguivano ancora le note acquisite al prot. 1145, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189/2005 con cui altri ricorrenti disconoscevano le osservazioni presentate;

- con nota acquisita al prot. n. 1179 del 03.02.2005 venivano trasmessi il nulla osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Taranto espresso con determina dirigenziale n. 590 del 9.11.04 ed il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Antropologico delle province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta dell'11.02.2004, ha rilevato quanto segue:

La società CISA S.p.a. intende costruire e gestire in località Gravicola Vecchia in agro di Statte (Taranto), in un'area degradata dall'attività estrattiva di calcarenite, un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi con annessa discarica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 22/97 ed il suc-

cessivo D.Lgs 36/03, per lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili ed in parte inertizzati. Il sito ricade all'interno di una vasta area pianeggiante non attraversata da corsi d'acqua superficiali ed ha una estensione di circa 3 ha.

Risultano assenti nuclei abitativi nel raggio di 1 km e si registra una forte attività industriale tra cui l'attività più rilevante prossima al sito in esame è costituita da una discarica di RSU esaurita, una seconda discarica di RSU attiva ed una centrale per la produzione di energia elettrica tramite la combustione di CDR prodotto in loco.

L'impianto ha una capacità complessiva di 750.000 mc e sarà realizzato secondo quanto previsto dal DLgs 36/03.

1.1 Consistenza dell'impianto

L'impianto complessivamente è costituito da:

- un impianto di trattamento,
- una discarica per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi ed inertizzati.

1.2. Impianto di trattamento

L'impianto di trattamento è sostanzialmente costituito da un impianto di inertizzazione che consta di due fasi: stabilizzazione dei contaminanti per renderli meno mobili e quindi difficilmente trasferibili nell'ambiente esterno, e solidificazione che consente la trasformazione del rifiuto in una massa solida ad alta integrità strutturale. I principali prodotti inertizzanti sono a base di:

- cemento/silicati;
- calce;
- argilla

1.2.1 Impianto di discarica

Le opere sia di protezione e salvaguardia dell'ambiente, sia quelle di carattere logistico, sono adeguate a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs.36/03 ed in particolare per quanto riguarda la barriera geologica essa è costituita da:

- sul fondo da una barriera di argilla con un coefficiente di permeabilità di 10-8 cm/s oltre all'utilizzo di due manti in HDPE di spessore 2mm. A protezione del manto in HDPE sul fondo della discarica e sulle pareti è prevista la stesura di un geocomposto di massa pari a 400 g/mq con la funzione di proteggere il sottostante manto in HDPE.
- Sulle pareti verticali verrà realizzata con l'ado-

zione di un profilo a sponde ad abete costruite in materiale inerte e rivestite con un doppio manto in HDPE protetto con uno strato di stabilizzato di 50 cm. La impermeabilizzazione sulla restante altezza della parete sarà realizzata di pari passo con la disposizione dei rifiuti, ogni due strati (5m circa) con la stesura del manto e dell'argilla e con disposizione di un tessuto non tessuto a protezione.

1.2.2 Impianto di intercettazione del percolato

La discarica con una superficie di 29000 mq, da calcoli effettuati, produce il seguente quantitativo di percolato:

$$0.02154mc/ax29000mq=425mc/a$$

che al dire del progettista giustifica un impianto di trattamento.

Saranno installati dei serbatoi di accumulo cui giungerà il percolato attraverso una rete di convogliamento e captazione dell'eluato.

1.2.3 Impianto antincendio

E' costituito da una rete ad anello chiuso la cui tubazione ha un diametro di 110 mm ed un numero di idranti disposti ogni 55 m intorno alla discarica facilmente accessibili dalla strada.

Saranno aggiunti anche un numero di estintori a polvere carrellati e portatili a schiuma per il pronto intervento.

1.2.4 Impianto per il controllo ed il monitoraggio della falda

I controlli periodici saranno effettuati secondo i ritmi previsti dalla normativa citata su 5 pozzi già scavati ed idonei allo scopo in relazione al flusso della sottostante falda che si trova ad una quota di -40 m dal piano campagna.

1.2.5 Piano di recupero ambientale dell'area

Si ricostituirà l'antico profilo topografico mediante la stesura degli strati previsti dalla normativa per uno spessore totale di 2.8m (1m di terreno vegetale e FOS +0.5 m di strato drenante + 0.5 di materiale argilloso con $k=10^{-8}$ m/s + 0.5 m di strato drenante gas + 0.3 m di strato di regolarizzazione FOS). Il progetto CISA prevede la sistemazione finale dell'area con tipologia di piante uguali a quelle delle aree boscate viciniori.

1.2.6 Viabilità

L'accesso all'impianto avviene mediante una viabilità esterna privata collegata alla S.S. 7 che circonda l'abitato di Massafra a circa 5 km; ed a 10 km dallo svincolo autostradale della A14.

La viabilità interna all'impianto è visibile sull'apposito disegno e risulta ampia e ben delineata.

Sono anche visibili nel disegno la recinzione e le altre infrastrutture quali la fossa Imhoff, il gruppo elettrogeno, la pesa ecc).

1.2.7. Piano di gestione operativo

Viene infine presentato il piano di gestione operativo della discarica in cui vengono in particolare evidenziati i seguenti aspetti richiesti dalla normativa di settore:

- modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi utilizzati e dei sistemi di abbattimento o di mitigazione delle emissioni generate;
- procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo FIR, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni ecc.);
- modalità e criteri di deposito delle celle;
- criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione del percolato;
- periodiche operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

1.2.8 Piano di sorveglianza e controllo

Anche il Piano di sorveglianza e controllo viene descritto con ampiezza di particolari insieme alle operazioni di monitoraggio delle acque di falda, dell'aria, del percolato secondo le modalità e le periodicità previste dal D.Lgs 36/03.

2.0. Quadro di riferimento programmatico

Vengono elencate numerose leggi regionali, nazionali ed europee riguardanti le norme ambientali esistenti relative allo smaltimento e recupero di rifiuti, l'ubicazione di impianti di smaltimento in zone protette o non (v. PUTT/P; D.Lgs 36/03; Decreto 13/3/03; Legge 1497/39; LR 56/80 ecc.).

Dall'esame della documentazione presentata, risulta che nella zona della prevista discarica insistono i seguenti vincoli:

1. vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923;
2. vincolo ex D.Lgs 490/99 che contempla all'arti-

colo 146 punto 1 lettera g "territori coperti da foreste e boschi...". Tale vincolo risulta ora incluso nel D.Lgs 42/04 articolo 142;

3. presenza secondo il PUTT/P di "Ambiti Territoriali Estesi" ed in particolare di ambito D ed in parte ridotta di ambito C;
4. presenza di "Ambiti Territoriali Distinti" secondo il PUTT/P caratterizzati da aree boscate;
5. presenza di una zona SIC coincidente con una ZPS.

Come è noto a presenza del vincolo idrogeologico risultante dal punto 1 elencato richiede per la costruzione dell'opera il nulla osta all'autorità preposta. A tale fine il 9/11/04 è stata emessa dal Dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di TA presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, la determina 590/04 **che ha evidenziato la piena compatibilità del progetto CISA con le caratteristiche idrogeologiche del terreno in questione.**

Relativamente al punto 2 viene precisato dall'azienda che il suddetto vincolo si riferisce ad una zona differente da quella dell'area in oggetto che si trova anch'essa in contrada "Gravinola". In ogni caso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 20/12/04 Prot.208/42/04 in riferimento all'impianto di discarica afferma "*... constatato che l'area di intervento ricade in un sito perimetrato, in parte, da macchia mediterranea; tenuto conto che l'intervento proposto consiste principalmente nella ricolmata di una cava con il ripristino, a fine esercizio, della continuità dell'area boscata contermina, vista da ultima la Determinazione espressa in merito dal Dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto, n. 590 del 9/11/04... questo Ufficio non rileva, per quanto di propria competenza ai sensi del D.Lgs 42/04, Testo Unico dei Beni Culturali e del Paesaggio, motivi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto.*"

Per quanto riguarda il punto 3, ossia presenza di Ambiti Territoriali Estesi di tipo prevalente D e parzialmente C, tale presenza non impedisce interventi di modificazione dell'area subordinandoli a specifiche cautele. In particolare il PUTT nelle NTA all'articolo 2.02 comma 1.3 per gli ambiti di valore distinguibile C, quale indirizzo di tutela prevede "**la salvaguardia e valorizzazione dello stato attuale**

se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" mentre per gli ambiti estesi di valore relativo D il PUTT quale indirizzo di tutela stabilisce la "salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto riguarda il punto 4, Ambiti Territoriali Distinti, ed in particolare la presenza di boschi e foreste, si evince dalla documentazione allegata che si tratta di frammenti di aree boschive esterni all'area di cava e coinvolgenti solo una sottile striscia dell'area della cava mentre la rimanente area circostante è costituita da terreno incolto o coltivato a frumento. L'azienda si impegna a ripristinare, a colmata avvenuta, l'area in oggetto con tipologia di piante uguali a quelle delle aree boscate viciniori. Al riguardo si ricorda che l'articolo-3.05 (Direttive di Tutela) al comma 3.3 afferma "negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile (C) e di valore relativo (D) in attuazione degli indirizzi di tutela tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

Per quanto riguarda infine il punto 5, ossia la presenza di un'area pSIC e ZPS si fa osservare che tale presenza non esclude in assoluto la realizzazione di questa specie di opere in quanto la Direttiva 92/43/CEE prevede che qualora un sito sia degradato in parte, può essere soggetto a tutela ma lo stato membro ha il dovere di non provocare ulteriore degrado. Aggiungasi inoltre che l'area della cava in oggetto si trova all'estremo confine dell'area pSIC in questione in un lembo estremo del sito di interesse comunitario denominato Aree delle Gravine. Il pSIC succitato coincide anche con una ZPS.

Alla luce di quanto sopra e soprattutto considerando la carta dell'uso del suolo, appare evidente che una vasta area attorno alla cava risulta circondata da campi coltivati, cantieri, aree industriali e commerciali, aree estrattive ecc. con la vicinanza della S.S.7 ad una distanza di circa 200 m. A nord della attuale cava a circa 200 m è localizzata una discarica di RSU già esaurita da bonificare ed

un'altra in funzione oltre ad una centrale per la produzione di energia elettrica con la combustione di CDR prodotto in loco.

Appare inoltre dalla cartografia come l'area da destinare alla realizzazione impianto, risulti notevolmente compromessa e degradata.

Lo stato di conservazione dell'area in esame quindi al momento zero denota una intensa attività estrattiva con un prevalente uso del suolo destinato a pascolo e pascolo arborato. Sono anche presenti ridotte formazioni boschive nelle aree più elevate. La presenza della cava ha inoltre ovviamente deturpato l'assetto morfologico e paesaggistico della zona sottraendole una porzione di habitat pari almeno alla sua estensione.

Le trasformazioni indotte dall'attività estrattiva da un lato e quelle indotte dall'attività agricola e da altri fattori antropici hanno compromesso la biodiversità del sito, la fauna ha inoltre subito una notevole rarefazione dovuta sia all'incremento dell'attività venatoria ma soprattutto alla profonda metamorfosi eseguita sul territorio.

L'intervento peraltro si può configurare come un riacquisto e valorizzazione del suolo e dell'area contermine ricostruendone l'antico aspetto morfologico e rimboscando l'area corrispondente alla cava attuale con tipologia di piante uguali a quelle delle aree boscate viciniori.

3. Quadro di riferimento ambientale

Stato delle componenti ambientali e misure mitigative considerate dallo studio

• Atmosfera

Con riferimento all'area in questione sono presenti le stazioni di rilevamento di Statte, Grottaglie, Taranto, Martina Franca e Manduria. I principali parametri che vengono registrati sono:

NOx, SO2, CO, PM10, O3, BTX. Nell'area risulta presente il polo siderurgico dell'ILVA oltre alle fonderie SURAL che rappresentano ovviamente i principali fattori di pressione sulla componente aria e non solo su quella. Nella fase di cantiere le uniche emissioni saranno costituite da polveri che saranno abbattute tramite idoneo impianto di inaffiamento. Nella fase di esercizio le emissioni sono in genere dovute a sostanze odorigene oppure ai gas derivanti dalla degradazione anaerobica dei rifiuti smaltiti. Gli effetti di tale presenza saranno

mitigate tramite la copertura giornaliera dei rifiuti e un efficiente sistema di monitoraggio dei gas di discarica che in caso di superamento di determinate soglie comporterà gli interventi opportuni. In ogni caso la presenza di rifiuti inertizzati e di rifiuti pretrattati e quindi a scarso contenuto organico biodegradabile, di gran lunga minimizzano il pericolo di emissioni di gas di discarica e di sostanze maleodoranti in generale.

Verranno eseguiti i monitoraggi secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

• *Ambiente idrico*

Dal punto di vista idrografico l'area in oggetto non presenta una idrografia superficiale e lo scorrimento delle acque si limita a solchi di erosione molto ampi. La circolazione delle acque avviene in pressione e spesso al di sotto del mare. I calcari di Altamura e le calcareniti di Gravina sono sede di una estesa falda idrica che ha un deflusso verso la costa con altezze piezometriche variabili tra i 6 m nella zona di Statte a 1 m nella zona costiera. La falda si rinviene a circa -40 m dal piano campagna in prossimità del sito. La salinità delle acque risulta elevata (circa 4g/l). L'ammasso calcarenitico che caratterizza la cava in esame è dotato di un coefficiente di permeabilità di 0.5×10^{-4} cm/s. Tutte le acque meteoriche saranno allontanate dal perimetro dell'impianto tramite opportune canalizzazioni si da diminuire la quantità di percolato prodotto dalla discarica. Le acque saranno destinate dopo trattamento all'uso agricolo e per le esigenze interne dell'impianto. Saranno eseguiti i monitoraggi previsti dalla normativa di settore ossia il D.Lgs 36/03 su cinque pozzi esistenti ed ubicati in maniera strategica rispetto al decorso della falda.

• *Suolo e sottosuolo*

La litologia dell'area, costituita dai calcari di Altamura e calcareniti di Gravina, ha favorito l'esplosione di una intensa attività estrattiva testimoniata dalle cave esauste presenti. L'uso del suolo è prevalentemente a pascolo e pascolo erborato con l'esistenza di ridotte formazioni boschive naturali nelle aree più elevate. L'area in esame in agro di Statte ricade in zona a basso rischio di sismicità.

• *Vegetazione flora e fauna*

Il territorio che circonda l'area in questione, a

causa di quanto precedentemente detto, non risulta caratterizzato da presenze vegetazionali di particolare rilievo. Per quanto riguarda la vegetazione spontanea esistono pochi lembi di residui boscosi a *Quercus Pubescens* misti ad elementi della fascia delle steppe a *Stipa* cui si accompagnano elementi della fascia del bosco misto a *Quercus Tilia-Acer*. Concludendo si può dire che il climax attuale delle Murge tarantine è rappresentato dal bosco a roverella mentre nei dintorni dell'area in esame la coltura prevalente è a frumento e vigneto.

Per quanto riguarda la fauna il territorio in esame gravato si presenta artefatto e pertanto anche la situazione faunistica risulta trasformata. La fauna ha subito notevole rarefazione per la pressione antropica e l'attività venatoria. Si riscontra quindi la presenza di fauna comune che si è adattata alla mutata situazione sia come avifauna che per i mammiferi ed i rettili sempre presenti in numero limitato. Al riguardo l'azienda si impegna, a colmata avvenuta, a ripristinare l'area con tipologia di piante uguali a quelle delle aree boscate viciniori.

• *Salute pubblica*

Per eseguire una analisi veritiera è necessaria l'acquisizione e lo studio delle statistiche epidemiologiche, unico sistema per giungere a risultati probanti. Il territorio è ampiamente provato dalla presenza di attività industriali fortemente impattanti per cui risulta necessaria una continuità di acquisizione di dati finalizzata ad evidenziare l'insorgere di patologie particolari.

• *Rumore e vibrazioni, paesaggio*

Durante la fase di cantiere l'inquinamento acustico deriva dalla presenza di mezzi pesanti per la realizzazione dell'impianto. Pur essendo l'area priva di nuclei abitativi l'azienda, se necessario, eleverà opportune barriere acustiche provvisorie. Per quanto riguarda la fase di esercizio verrà garantito in ogni caso che il livello sonoro complessivo sia contenuto nei limiti di legge con l'adozione di accorgimenti tecnici opportuni.

4. Espressione di parere di Enti pubblici e privati

4.1 Breve history del sito in oggetto alla luce degli atti presentati

Per meglio inquadrare l'area in oggetto sembra

opportuno fare una breve storia dei seguenti accadimenti più rilevanti successi negli ultimi anni:

4.1.a. Il Consiglio Comunale di Statte con DCC del 16/10/96 con oggetto "Individuazione del sito per la realizzazione di urla nuova discarica di RSU del Bacino TA/2 ai sensi della LR 13/96" si è espresso all'unanimità individuando il sito di Gravinola Vecchia come area per la discarica in contrapposizione alla scelta già effettuata dalla Regione per il bacino di TA/2 per il sito di Macchia delle Caselle (Statte) .

4.1.b. Il Consiglio Comunale di Statte con atto n.67 del 26/10/02 avente ad oggetto" Delibera GR 593 del 14/5/02. Attuazione LR 19/97- Individuazione e perimetrazione aree naturali protette da inserire nel Piano di Parco Regionale Gravine Arco Ionico", si dissocia dalla perimetrazione provvisoria del Parco della Terra delle Gravine effettuata dal competente ufficio della Regione Puglia, in quanto troppo vasta, ed approva, limitatamente al proprio territorio comunale, la proposta di perimetrazione dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, che si riduce ad un'area prossima al comune di State, comprendente la gravina Gennarini ed escludendo tutta l'area di Gravinola vecchia e Nuova ossia l' area più antropizzata.

4.1.c. Il Comitato Tecnico della Provincia di Taranto esprime parere favorevole alla realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi in considerazione del fatto che pur essendo l'area inserita in un pSIC e ZPS anche se a livello marginale, occorre considerare il recupero che si ottiene dal punto di vista paesaggistico. L'area inoltre, viene osservato, è stata trasformata anche dalla presenza di numerosi impianti produttivi (discariche esaurite ed in esercizio, termovalorizzatore impianto di compostaggio, ILVA, Fonderie Sural, ecc). Il CT pone dettagliate e precise prescrizioni quali il monitoraggio di aria, acqua e rumore oltre alla posa in opera di piantumazione arborea e l'acquisizione di parere favorevole per la Valutazione di Incidenza, vincolo idrogeologico, ed autorizzazione paesaggistica da parte della Regionale Puglia.

4.1.d. Delibera del Consiglio Comunale del 16/10/04 avente come oggetto" Determinazioni pro-

blematiche ambientali sul territorio a seguito di richiesta di apertura di discarica tipo A2 in c.da Gravinola-Statte" nella quale viene ribadito la volontà dell'intero Consiglio di negare il consenso allarealizzazione della discarica in questione.

4.1.e. Espressione di parere negativo del Comune di Statte in data 15/10/04 relativo allo Studio di Impatto Ambientale di una discarica di rifiuti non pericolosi in c.da Gravinola Vecchia nel territorio di Statte

4.1.f. Espressione di parere negativo della Comunità Montana della Murgia Tarantina in quanto l'area si trova compresa in un pSIC e ZPS.

4.1.g. Per le stesse motivazioni viene espresso parere negativo da un privato (Solito Rocco).

4.1.h. Numerosi altri privati lamentano l'eccessiva vicinanza delle loro abitazioni dalla prevista discarica anche se in seguito, con documentazione certificata, molti smentiscono le precedenti dichiarazioni. Viene contestata l'opera per effetto della presenza nell'area di ZPS e SIC ed altri vincoli vari quali quello idrogeologico per cui la Regione viene invitata a far eseguire al committente uno studio VIA e di Valutazione d'Incidenza. Come si evince dagli studi citati, è stato ottenuto dal competente Ufficio della Regione una dichiarazione in cui la presenza del vincolo idrogeologico risulta compatibile con l'opera. E' stato anche evidenziato dalla Commissione che l'area in questione si trova all'estremo lembo di una zona SIC e ZPS all'interno di un'area estremamente antropizzata e caratterizzata dalla presenza di discariche, di una centrale e opifici industriali. Si ritiene quindi che la proposta dell'Azienda di bonificare il sito che altrimenti difficilmente potrebbe essere bonificato e rinaturalizzare l'area dal punto di vista vegetazionale costituisca punto qualificante per il ripristino dell'area in questione.

5. Conclusioni

Dall'esame complessivo della documentazione presentata, dello studio di impatto ambientale e di incidenza ambientale, della relazione geologica si possono trarre le seguenti considerazioni riguardanti:

- a. lo stato attuale dell'area in oggetto;
- b. la presenza di vincoli;
- c. i vantaggi eventuali derivanti dalla eventuale realizzazione dell'opera.

Esaminiamo in dettaglio i punti succitati:

5.a. Lo stato attuale dell'area in oggetto

L'area della cava in oggetto si trova all'estremo confine occidentale con il territorio del comune di Statte in un lembo estremo del sito di interesse comunitario denominato Aree delle Gravine. Il pSIC succitato coincide anche con una ZPS e per effetto delle attività antropiche l'area della cava risulta quindi fortemente degradata insistendo presso di essa oltre alla cava destinata a discarica, due altre discariche di RSU di cui una esaurita, una centrale per la produzione di energia elettrica, un impianto di produzione di CDR oltre a cantieri vari. Nel settore est della cava verso Statte sono presenti mega aziende del tipo ILVA, e Fonderie Sural.

La vegetazione primitiva risulta rarefatta e ridotta ormai completamente a seminativo ed incolto fatta eccezione per alcuni frammenti di bosco, così come la fauna che si è rarefatta per effetto della descritta attività antropica.

5.b. Presenza di vincoli

L'area in questione risulta gravata dai seguenti vincoli:

- Il Vincolo ex RD 3297/23 (vincolo idrogeologico) ha ottenuto il nulla osta dal competente ufficio che ha rilevato la compatibilità dell'opera con le caratteristiche idrogeologiche del terreno interessato;
- Io stesso Vincolo ex D.Lgs 490/99 incluso nel D.L.vo 42/04 pur presente risulta ascrivibile ad altra cava e non a quella in oggetto. Per questa cava tuttavia il Ministero per i beni e le Attività Culturali non rileva ai sensi del D.Lvo. 42/04 non rileva "motivi ostativi alla realizzazione dell'opera in progetto"
- per i vincoli relativi al PUTT/P sugli ambiti territoriali estesi di tipo D prevalente ed in minima parte C è stato rilevato che tale presenza non impedisce interventi di modificazione dell'area subordinandoli a specifiche cautele. In particolare il PUTT nelle NTA all'articolo 2.02 comma 1.3 per gli ambiti di valore distinguibile C quale indirizzo di tutela stabilisce "la salvaguardia e

valorizzazione dello stato attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" mentre per gli ambiti estesi di valore relativo D il PUTT quale indirizzo di tutela stabilisce la "salvaguardia delle visuali panoramiche".

- Per quanto riguarda invece gli Ambiti Territoriali Distinti, ed in particolare la presenza di boschi e foreste, si evince dalla documentazione allegata che si tratta di frammenti di aree boschive esterni all'area di cava e coinvolgenti solo una sottile striscia dell'area della cava mentre la rimanente area circostante è costituita da terreno incolto o coltivato a frumento.

L'azienda si è impegnata a ripristinare, a colmata avvenuta, l'area in oggetto con tipologia di piante uguali a quelle delle aree boscate vicine. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3.05 (Direttive di Tutela) al comma 3.3 afferma "negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile (C) e di valore relativo (D) in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

- La presenza di un pSIC coincidente con una ZPS nell'area in questione non può ritenersi ostativa in considerazione sia per le condizioni attuali della area sia per quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE: "un sito sia degradato in parte, può essere soggetto a tutela ma lo stato membro ha il dovere di non provocare ulteriore degrado. Aggiungasi inoltre che l'area della cava in oggetto si trova all'estremo confine dell'area pSIC in questione in un lembo estremo del sito di interesse comunitario denominato Aree delle Gravine laddove sussiste una vasta area attorno alla cava risulta circondata da campi coltivati, cantieri, aree industriali e commerciali, aree estrattive ecc. con la vicinanza della S.S.7 ad una distanza di circa 200 m. A nord della attuale cava a circa 200 m è localizzata una discarica di RSU già esaurita da bonificare ed un'altra in funzione oltre ad una centrale per la produzione di energia

elettrica con la combustione di CDR prodotto in loco.

Questa stessa area per le caratteristiche citate è stata dallo stesso comune di Statte esclusa dalla perimetrazione effettuata dalla Regione Puglia sulle aree naturali protette ai sensi della LR 19/97 nell'ambito del Parco della Terra delle Gravine .

5.c . Vantaggi eventuali derivanti dalla realizzazione dell'opera

Il vantaggio essenziale derivante dall'opera in questione consiste nel ripristino dell'area di cava per colmata e bonifica riportando il livello della stessa a quello morfologico primitivo con la conseguente riforestazione dell'area della cava e ripristino degli attuali frammenti di bosco.

Dal punto di vista paesaggistico viene quindi posto rimedio al vulnus prodotto dall'attività di cava.

L'alternativa a quanto sopra sarebbe lasciare le cose allo stato attuale per un tempo indefinibile.

- Per tutte le ragioni citate si fornisce parere positivo allo studio SIA che comprende anche lo studio di incidenza ambientale;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell' 11.02.2005, parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi in agro di Statte (Ta), alla contrada Gravinola, proposto dalla C.I.S.A. S.p.A. - Via Libertini, 63 - Massafra (Ta);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2005, n. 162

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. San Vincenzo, Posta Nuova, Pozzorsogno,

Pozzo d'Albero – Comune di Troia (Fg) - Prop. TOTO s.p.a.

L'anno 2005 add 26 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2928 del 18.03.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. San Vincenzo, Posta Nuova, Pozzorsogno, Pozzo d'Albero, nel comune di Troia (Fg) - da parte della TOTO S.p.A. - Viale Abruzzo, 410 - Chieti;
- con nota prot. n. 5757 del 28.05.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'opera in oggetto presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n.11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 5812 del 31.05.2004, la società proponente dichiarava che l'intervento proposto è conforme a quanto stabilito dalle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"
- con nota acquisita al prot. n. 7559 del 20.07.2004, veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata;
- con nota prot. n. 8537 del 24.08.2004, il Settore Ecologia sollecitava richiedeva alla società proponente integrazioni documentali ed in particolare richiedeva di ridimensionare il progetto attraverso la riduzione del numero di turbine al fine di contenere gli impatti ambientali individuati sul territorio;
- con nota prot. n. 9841 del 21.09.2004, il Settore

Ecologia manifestava al comune di Troia la necessità di dover valutare gli effetti cumulativi degli impianti eolici nella zona in argomento e quindi richiedeva all'amministrazione comunale di fornire ogni utile informazione su eventuali pianificazioni formulate relativamente al numero totale degli impianti realizzabili sul territorio e la loro possibile e/o ottimale dislocazione in funzione delle caratteristiche dello stesso;

- con nota acquisita al prot. n. 10854 del 29.10.2004 la società istante trasmetteva la documentazione richiesta;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente è emerso che:

Il progetto presentato dalla TOTO S.p.A. consiste nella realizzazione, nel territorio comunale di Troia (FG)" di un parco eolico di un numero di pale pari a 33 per una potenza complessiva pari a 52 MW. Il progetto risulta dislocato in 4 sub-aree nel seguente modo:

- Località San Vincenzo n. 10 aerogeneratori di potenza pari 1650 k W ciascuno;
- Località Posta Nuova n. 7 aerogeneratori di cui cinque di potenza pari 1650 kW e due da 1500 kW;
- Località Pozzorsogno n. 5 aerogeneratori di cui tre di potenza pari a 1650 kW e due da 1500 kW;
- Località Pozzo d'Albero. 11 aerogeneratori di potenza pari a 1500 kW ciascuno;

- Dall'analisi delle integrazioni presentate richieste e presentate dalla società si è rilevato che:

Il progetto di 33 aerogeneratori non è uno stralcio di un progetto più ampio bensì il risultato di un ridimensionamento del progetto originario, a cui si riferiscono i pareri ottenuti dalle amministrazioni interessate. Si conviene che trattandosi di un progetto restrittivo (un minor numero di turbine a parità di potenza nominale) si è omesso l'iter dei Nullaosta competenti già ottenuti.

- **Campagna anemometrica specifica della durata di almeno un anno e la corrispondente previsione dei giorni di funzionamento**

Tali dati, già mancanti nella relazione presentata in prima istanza, continuano a mancare anche nelle integrazioni fornite. Sono forniti i risultati finali dell'analisi dei dati provenienti dall'anemometro posto nel sito di intervento dai quali emerge che il valore medio del vento risulta 5,8 m/s, leggermente inferiore al valore minimo richiesto dalle Linee Guida. Si stima una produzione energetica annua netta di 114,4 GWh/anno, si rileva però che dai dati forniti non è possibile verificare la rispondenza alle Linee Guida riguardo i giorni minimi di funzionamento garantiti. miglioramento della dislocazione delle pale (sostanzialmente attraverso la riduzione del loro numero) sul territorio che risulta molto frammentata, comportando un rapporto svantaggioso tra consumo di suolo ed energia prodotta.

Si rileva che non è stata apportata alcuna modifica al layout di progetto presentato in prima istanza. Permane quindi una criticità legata alla dislocazione frammentata delle pale.

Tre su quattro dei siti di progetto risultano posti ad una distanza compresa fra 5 - 7 Km dalla cabina primaria e quindi dal punto di consegna energia al GRTN, distanza quindi dalla rete in alta tensione ben superiore alle indicazioni poste nelle Linee Guida (distanza compresa fra 500 m e 3 Km).

Questo comporta un elevato sviluppo delle linee elettriche, per servire le pale disseminate nelle aree di progetto ubicate a Sud, a fronte dell'energia prodotta.

- **produzione di una carta delle interferenze visive che tenga conto degli impianti già esistenti o approvati dal comune di Troia**

Dagli elaborati forniti si evince che l'inserimento delle torri eoliche di progetto comporterà una consistente trasformazione paesaggistica.

Infatti dalle tavole presentate si rileva che gli impatti cumulativi di maggiore entità, riguardano la parte di progetto ubicata in località "San Vincenzo" dove sono previste 10 turbine. Tale sito risulta limitrofo ad altri impianti già previsti che contano già un totale di 75 aerogeneratori. Nella stessa relazione di progetto è dichiarato che, ponendo come recettore visivo statico il centro abitato di Troia posto a 5 km, l'ampiezza del cono visivo entro cui sono percepiti gli altri impianti già previsti risulta attualmente di 60°, la presenza delle turbine in loca-

lità San Vincenzo andrebbe ad aumentare l'ampiezza di tale cono visivo di 14°. Questo di fatto creerebbe un'unica distesa di 85 turbine eoliche percepite dall'abitato di Troia in un cono visivo di 74° a Nord-Ovest, raggruppate in disposizione apparentemente casuale. A queste vanno aggiunte le ulteriori 23 turbine del progetto in esame nascoste dall'orografia del territorio. E' dichiarato che tale considerevole trasformazione paesaggistica apportata verrà assorbita solo dalla capacità del territorio di assimilare visivamente i manufatti tramite la presenza di ostacoli vegetali (alberi e arbusti) e tramite "l'effetto filtro dell'atmosfera". Di fatto però nella stessa relazione di progetto è dichiarato, a prova della totale assenza di impatti sulla vegetazione e della ormai definitiva degradazione del paesaggio, l'assenza di elementi significativi del paesaggio vegetale quali siepi, alberi e arbusti.

Analoga valutazione di impatto va effettuata per l'abitato di Segezio posta a 3 Km dall'impianto proposto, dal quale secondo lo studio di intervisibilità è visibile la quasi totalità del parco eolico proposto a cui vanno aggiunti gli impianti previsti e/o autorizzati.

Nell'analisi paesaggistica è individuato, fra gli elementi di rilievo nel territorio, il sito di S. Vincenzo delimitato dall'alveo del torrente Celone. E' inoltre assegnato al territorio un valore intrinseco del paesaggio medio-basso e viene messo in evidenza il basso valore scenico del paesaggio per l'inesistenza di elementi di particolare pregio sia dal punto di vista antropico che naturale. E' inoltre segnalata la perdita di elementi del paesaggio importanti, come i corridoi ecologici degli ecosistemi agrari, fra cui vi sono i corsi d'acqua. Date tali analisi risulta contraddittoria la scelta di inserimento paesaggistico dell'opera che individua come idonea proprio la zona limitrofa alle sponde del torrente Celone.

- **valutazione degli impatti cumulativi e sulla possibilità che si determini un "effetto selva" con gli altri impianti già autorizzati dal comune di Troia**

Date le valutazioni di cui al punto precedente va sottolineato che i principali impatti cumulativi risultano a carico dell'abitato di Troia. Nella relazione di progetto è dichiarato che la scelta della

dislocazione delle turbine eoliche è il risultato dell'applicazione del codice di calcolo WASP, al fine di minimizzare le reciproche interferenze e evitare "l'effetto selva". L'applicazione di tali codici di calcolo però non è esplicitata nella relazione fornita, inoltre non sono presenti analisi relative ad una disposizione alternativa delle pale o a un numero minore delle stesse, non è chiaro quindi sulla base di quali valutazioni e comparazioni siano definiti minimi gli impatti cumulativi.

- **studio dell'avifauna e degli eventuali corridoi di migrazione per l'avifauna (richiesti nelle Linee Guida per impianti con numero di pale superiore a 15) e indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti.**

Sono riproposte le argomentazioni già addotte in prima istanza consistenti in dichiarazioni relative alla assenza di specie tutelate dalla normativa di settore. Non è chiaro allora perché fra le misure di mitigazione proposte vi è la chiusura, alla fine della fase di cantiere, della strada di servizio per evitare di facilitare l'intrusione nell'area e mitigare, almeno nell'area di progetto, il fenomeno del bracconaggio.

- **valutazione degli impatti cumulativi su flora, fauna (in particolare avifauna) ed ecosistemi? del tutto assenti negli studi forniti**

Sono riproposte sostanzialmente le argomentazioni già addotte in prima istanza riguardo la mancanza di impatti su flora, fauna ed ecosistemi, si sottolinea che l'area è caratterizzata da un ecosistema prevalentemente agrario caratterizzato da una forte diminuzione dei livelli di naturalità a causa della distruzione di elementi che svolgono funzioni di equilibrio dell'ecosistema come siepi, filari di alberi e macchie boschive. E' dichiarata la mancanza di impatti e quindi di impatti cumulativi sulla base della totale assenza di specie di pregio.

In conclusione anche se emerge che l'area non presenta criticità specifiche, tuttavia le dimensioni dell'impianto oggetto di valutazione e la presenza di altri impianti esistenti e/o in progetto necessitano

di un livello di approfondimento dell'analisi maggiore rispetto alle dichiarazioni del progettista.

- **studi specifici relativi alla perturbazione del campo aerodinamico**

Sono presenti alcune considerazioni sulle caratteristiche di progetto da cui non si desumono le informazioni specificatamente richieste, mancano quindi gli elementi per la valutazione.

- **studi specifici relativi agli impatti causati da inquinamento elettromagnetico e alle eventuali interferenze sulle telecomunicazioni.**

Sono fornite alcune considerazioni in base alle quali è dichiarato nella relazione che si possono ritenere nulle le interferenze elettromagnetiche prodotte dal parco eolico in oggetto, sulla salute e sull'ambiente.

- **calcolo della gittata massima in caso di rottura accidentale**

Sono presenti le analisi e i calcoli richiesti tali per cui la distanza degli elementi rotanti in caso di rottura è di circa 132.00 metri, distanza inferiore rispetto alla distanza minima di progetto dichiarata da strade comunali, provinciali e statali corrispondente a 328 metri. Si segnala però che dalle tavole fornite le turbine P08 e P09 risultano a meno di 300 dalla Strada Statale n. 90, distanza in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida al punto 2.2.2

- **dati digitali richiesti al punto 2.1 delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, pubblicate sul BURP n. 33 del 18.03.2004 (PUNTO 2.1 - Dati di progetto e sicurezza);**

La documentazione digitale allegata non rispetta tutti gli standards richiesti dalle LG, ma è stato possibile ricavare le informazioni principali circa l'ubicazione delle torri, lo sviluppo dei caviddotti e la viabilità interna.

- **approfondimento in merito agli aspetti idrogeologici del sito di localizzazione delle turbine P-01; P-02 e P-07 del lotto sito in località**

S. Vincenzo attesa la prossimità dell'alveo del torrente Celone

Nella documentazione fornita fra le ipotesi progettuali è prevista una fascia di rispetto dal torrente Celone pari a 50 metri; nella breve nota idrogeologica integrativa si dichiara che la vicinanza delle turbine all'alveo del torrente, con distanza compresa fra 40 metri della turbina P-01 e 110 metri della turbina P-07, è tale che essa non incide ed altera la meandricazione del torrente stesso. In base a quanto dichiarato, oltre a rilevare la contraddizione fra la fascia di rispetto prevista e la distanza dichiarata nella nota idrogeologica, si rileva che dalle tavole di progetto tale fascia di rispetto viene violata dalla realizzazione della strada di collegamento D fra le pale P-01; P-02; P-07, strada che risulta di lunghezza 1.411 m e di superficie 5.644 mq e coincide con le sponde del torrente stesso.

Inoltre nella relazione di progetto è dichiarato che il torrente Celone ha carattere torrentizio e le portate assumono un valore significativo solo a seguito di precipitazioni particolarmente abbondanti e prolungate nel tempo; è dichiarato ancora che le porzioni del territorio appenninico più meridionale sono caratterizzate, nei periodi invernali, da piene improvvise e di breve durata. Date tali considerazioni si rileva che negli approfondimenti riguardanti gli aspetti idrogeologici richiesti non sono forniti né i dati meteorologici relativi all'area di studio né le analisi storiche degli stessi, tali da poter escludere eventuali rischi derivanti dalla prossimità del progetto all'alveo del Torrente Celone. La relazione di progetto, nel paragrafo riguardante la campagna anemologica, fa riferimento alla avvenuta consultazione di banche dati climatologiche, riferite a stazioni meteo esistenti nell'area, i cui dati e le relative analisi non sono comunque riportate.

Si rileva infine che la località S. Vincenzo è inserita tra gli ambiti territoriali estesi "C" come valore distinguibile per la presenza del Torrente Celone inserito negli Elenchi dal PUTT/P.

Dato tutto quanto riportato sopra si valuta permanentemente la criticità dovuta alle pale P01; P02; P07 e alle opere accessorie ad esse annesse; si valuta nello specifico insufficiente la fascia di rispetto di 50 metri prevista fra le ipotesi progettuali e si valuta come idonea una fascia di rispetto di 150 metri, assumendo valide le indicazioni riportate dal

PUTT/P cap. 09.6 - elementi strutturanti il territorio e le prescrizioni di base relative ai corsi d'acqua.

- **indicazioni in merito al ripristino dei luoghi a fine cantiere e all'esercizio delle attività agricole durante la fase di cantiere**

Nella relazione è dichiarato che al termine della fase di cantiere le attività agricole potranno riprendere integralmente. Sono proposte una serie di misure di mitigazione e compensazione che si dichiara vanno realizzate a seguito di campagne di monitoraggio e valutate in fase istruttoria del progetto.

Si rileva però che si tratta di un elenco di proposte virtuose prive di descrizioni progettuali, analisi di fattibilità, analisi economiche e analisi dei tempi e dei modi di realizzazione, idonee a valutare in fase di istruttoria l'effettiva fattibilità delle stesse; nella stessa bozza di convenzione con il Comune di Troia non è menzionata la possibilità di attivare eventuali misure di compensazione.

- **attesa la prossimità di alcune pale al confine comunale (meno di 500 m) si rappresenta l'esigenza di coinvolgere nella convenzione anche i/il comuni/e limitrofi/o interessati come indicato nelle Linee Guida (allegato A5)**

Il proponente dichiara che il progetto, oggetto di valutazione, era considerato un tutt'uno con l'inseadimento eolico previsto nel Comune di Lucera e nel Comune di Foggia e che nel rispetto della rispettiva competenza sul proprio territorio di ogni comune, si è proceduto alla redazione di progetti separati, presentati ai rispettivi comuni. Quindi si dichiara che l'esigenza indicata dalla Regione, di coinvolgere i comuni limitrofi, è soddisfatta dai requisiti minimi contenuti nello schema di Convenzione con i Comuni stessi. E' dichiarato inoltre che tale schema di convenzione è stato già approvato dal Consiglio Comunale di Troia con delibera n. 16 del 17.05.2003 ed è stato già firmato con la società proponente. Si rileva però che nello specifico il parere favorevole del Comune di Foggia al progetto nel territorio di sua pertinenza non implica automaticamente il coinvolgimento dello stesso comune nel progetto presentato nel confinante comune di

Troia, che prevede alcune pale a meno di 500 m dal limite comunale.

Inoltre nella documentazione allegata è fornita la bozza di convenzione, in tale schema è previsto da parte della società la stipula di una polizza fideiussoria non quantificata; non essendo però fornito la convenzione già firmata fra la società proponente e il Comune, non è possibile valutare la coerenza di tale polizza con quanto indicato nell'All. 5 delle Linee Guida.

Di fatto la bozza di convenzione non risulta coerente con le specifiche indicazioni date dalle Linee Guida per quanto riguarda:

- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

- **Elementi che suggeriscono l'eliminazione dal progetto di tutti gli aerogeneratori siti in località S. Vincenzo perché necessitano di elettrodotti di collegamento poco efficienti (a basso indice di MW/km) e perché il lotto concorre a creare con la presenza di tre grandi aree eoliche già previste e autorizzate una vasta barriera paesaggistica ed ecologica.**

Date le valutazioni sopra riportate, permangono le criticità legate alla parte di progetto sita in località S. Vincenzo e atteso il medesimo layout permangono gli impatti legati ad una eccessiva frammentarietà del progetto e a un aggravamento dell'effetto selva.

- ciò stante e:
 - attesa la permanenza delle criticità dovute all'eccessiva distanza degli aerogeneratori ubicati nei siti di Pozzorsogno Pozzo l'Albero e

Posta Nuova dal punto di consegna energia al GRTN, rispetto alle indicazioni date dalle Linee Guida;

- atteso il permanere delle criticità dovute all'eccessiva frammentazione del progetto sul territorio e attesi i conseguenti impatti sul suolo causati dall'eccessivo sviluppo delle linee elettriche a servizio di un numero esiguo di turbine eoliche posizionate nelle aree più a Sud del progetto;
- attesa la considerevole trasformazione paesaggistica prodotta sul territorio comunale di Troia e dati gli eccessivi impatti cumulativi sulla componente paesaggistica, sul consumo di suolo, e sulle componenti naturali del territorio;
- attesa la creazione di una barriera paesaggistica ed ecologica causata dall'impianto di progetto in aggiunta agli impianti già approvati;
- attesa l'importanza del torrente Celone quale elemento di rilievo del territorio e atteso il rischio di impatto dovuto alla eccessiva vicinanza delle strutture di progetto in località S. Vincenzo all'alveo dello stesso Torrente;
- atteso il rischio legato alla vicinanza di alcune turbine alla Strada Statale n. 90;

si ritiene di assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che trattasi;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. San Vincenzo, Posta Nuova, Pozzorsogno, Pozzo d'Albero, nel comune di Troia (Fg) - da parte della TOTO S.p.A. - Viale Abruzzo, 410 - Chieti - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2005, n. 163

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) – Prop. Fortore Energia s.p.a.

L'anno 2005 addì 26 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 205 dell'08.01.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A, ai sensi della L.R. n.11/2001 per la realizzazione un parco eolico nel comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), proposto dalla Fortore Energia S.p.A. - Piazza Bilancia - Volturara Appula (Fg);
- con nota prot. n. 411 del 19.01.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, ai sensi dell' art. 16, comma 3, L.R. n. 11 /01;
- con nota prot. n. 3792 del 30.03.2004, il Settore Ecologia invitava la società istante ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni di cui alle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.04;
- con nota acquisita al prot. n. 8513 del 23.08.2004 la società istante trasmetteva la documentazione aggiornata come richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 10414 del 15.10.04 il comune di Rocchetta Sant'Antonio - 2° Settore Tecnico e Gestione del Territorio - esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto e trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previsti dal predetto art. 16, L.R. sopra specificata. Con la stessa nota si portava a conoscenza che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota prot. n. 11013 del 03.04.2004 il Settore Ecologia comunicava alla Fortore Energia S.p.A. che, da una verifica fatta sugli elaborati cartografici presentati, attesa la contiguità con il pSIC IT9120011 Valle Ofanto-Lago di Capaciotti, era necessaria l'attivazione della procedura di Valu-

tazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. N. 120/03;

- con nota acquisita al prot. n. 13277 del 27.12.2004, la società proponente trasmetteva apposita relazione di incidenza ambientale;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 14.04.005, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

Si tratta della realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori di 2 MW disposti in un unico filare secondo la linea di crinale a quote che vanno da 325 a 525 m, in località Buglia, in agro di Rocchetta Sant'Antonio, al confine il comune di Lacedonia (Campania).

Ogni aerogeneratore è posto su una torre tubolare conica di 80 m e diametro da 4 a 2,2 m, ed ha tre pale ognuna di 41 m, con un'area spazzata di 5281mq. Le linee di collegamento saranno tutte sotterranee. La scelta dell'area è stata effettuata coniugando la massima ventosità media con le compatibilità previste dal piano regolatore, dai PUT e dalla presenza di aree protette. Ricade con 6 aerogeneratori in ambito D e con 4 in ambito C, su superfici coltivate a grano duro o maggese, ai margini dell'area pSIC "Valle Ofanto-Lago Capaciotti". La realizzazione e la fase di esercizio dell'impianto non producono un impatto rilevante sulla componente floristica e vegetazionale dell'area, mentre per quanto riguarda la fauna le cose sono diverse. Come opere di mitigazione si propone il ripristino della situazione vegetazionale alla fine dei lavori per tutte le aree interessate e, a fine esercizio, il ripristino alla situazione quod antedell'intera area senza la rimozione dei plinti che comunque saranno già in fase di esercizio ricoperti di terreno vegetale e rinerbiti. Resteranno solo le strade da utilizzare a fini agricoli.

La fase di realizzazione può arrecare disturbo durante il periodo di nidificazione degli uccelli e durante il periodo di stasi invernale dei rettili: la scelta dei progettisti è stata quella di proporre la realizzazione dei lavori durante la stasi invernale dei rettili e di mitigare il disturbo sulla fauna "implementando le zone di rifugio nelle aree circostanti".

Affidandosi ad una bibliografia relativa per lo più ad ambienti abbastanza diversi da quello in esame e su una fauna altrettanto diversa e sulla base della ridotta superficie occupata dal parco eolico, vengono minimizzati gli aspetti relativi all'impatto sull'avifauna in particolare sui rapaci.

Altri dati bibliografici (Sigismondi, 2004), individuano una forte mortalità in rapaci e chiroterteri dovuta all'impatto con i rotori degli impianti eolici. La scelta dei progettisti è stata quella di mitigare l'impatto paesaggistico, prevedendo come forme di mitigazione l'uso di colori e vernici antiriflettenti al fine di non risaltare nel paesaggio. Per la parte restante il progetto è in sintonia con gran parte delle linee guida emanate dalla Regione in merito alla costruzione degli impianti eolici;

- Pertanto, il Comitato Reg.le V.I.A. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) Che ogni aerogeneratore sia ad una distanza superiore a 100 metri dalla linea di delimitazione della zona pSIC "Valle Ofanto-Lago Capaciotti"
 - 2) Che vengano individuate, per una superficie per lo meno pari a quella utilizzata per l'intero impianto, le zone di rifugio indicate come opere di mitigazione durante la fase di costruzione;
 - 3) Che dette zone divengano permanenti per tutta la fase di esercizio, e, se necessario, siano sottoposte ad opere di restauro ambientale;
 - 4) Che una delle pale di ogni aerogeneratore sia a bande orizzontali rosse o nere e che vengano utilizzate per l'intera struttura vernici visibili nello spettro UV al fine di diminuire la possibilità di impatto dell'avifauna.
 - 5) Che vengano effettuati da parte di strutture scientifiche (musei, università, CNR) ed associazioni protezionistiche monitoraggi semestrali, per i primi due anni, quindi biennali, al fine di verificare il reale impatto dell'impianto sull'avifauna e sulla chiroterrofauna;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art.15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.04.2005, parere favorevole per la valutazione di incidenza

ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), proposto dalla Fortore Energia S.p.A. - Piazza Bilancia - Volturara Appula (Fg) -, escluso dalle procedure di V.I.A.;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente Generale
Dott. Luca Limongelli

